

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02123/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00853/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 853 del 2020, proposto da ****, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Merlino e Raffaele Montefusco, con domicilio digitale giovanni.merlino@forotorre.it; raffaele.montefusco@ordineavvocatita.it;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell'Ordinanza di demolizione n. 381 adottata in data 10.12.2019 e notificata in data 13.12.2019 con la quale il Dirigente della VIII Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di Torre del Greco “ Ordina ed Ingiunge di procedere ai sensi del 2 comma dell'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) alla demolizione di una unità immobiliare distinta in N.C.U.E. al folio ****, p.lla ****, sub ****, della

consistenza di circa 119 mq. ricompresa in un fabbricato condominiale sito in Torre del Greco alla via **** n. ****;

2) dell'Ordinanza di demolizione n. 395 adottata in data 19.12.2019 e notificata in data 23.12.2019 con la quale il Dirigente della VIII Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di Torre del Greco "Ordina ed Ingiunge al ricorrente (in elenco insieme agli altri comproprietari) di procedere ai sensi del 2 comma dell'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) alla demolizione del locale seminterrato adibito a garage della consistenza complessiva di circa m. 570, distinto al folio 31 p.lla 1241 (di proprietà pertinenziale del ricorrente limitatamente al solo sub 30);

3) di ogni altro atto anteriore, connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, proprietaria, impugna le ordinanze n. 381 e n. 395 del 2019, di ingiunzione alla demolizione, rispettivamente, di una unità immobiliare distinta in N.C.U.E. al folio ****, p.lla ****, sub ****, della consistenza di circa 119 mq. e del locale seminterrato adibito a garage della consistenza complessiva di circa m. 570, distinto al folio **** p.lla **** (di proprietà pertinenziale del ricorrente limitatamente al solo sub 30), entrambi ricompresi in un fabbricato condominiale sito in Torre del Greco alla via **** n. ****.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942, dell'art. 10 delle legge n. 765 n. 1971, dell'art. 40, comma 2° della legge n. 47/1985, degli artt. 31, 34 e 46 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 1375 cod. civ. e del principio che tutela l'affidamento in buona fede, dell'art. 167 del d.vo 42/04, dell'art. 7 della l. 07.08.90 n. 241 e del principio del giusto procedimento di legge;

b) eccesso di potere per carenza e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

III. Si è costituita l'Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 14.12.2020, fissata da remoto per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Dispongono, per quanto d'interesse, le ordinanze di demolizione gravate:

1) la n. 381 del 10.12.2019:

“VISTA la Relazione Tecnica prot. n. 0077550 del 22/11/2019 ... le opere edilizie abusive in questo Comune, consistenti in:

"L'ultimo piano ed il piano seminterrato (quest'ultimo da relazionare successivamente per la non conoscenza dei proprietari) del fabbricato di Via **** civico **** risultano realizzati abusivamente in difformità della licenza edilizia n.

1316 rilasciata dal Sindaco di Torre del Greco in data 27 febbraio 1962, il sesto piano è composto di (quattro) unità immobiliari con destinazione residenziale, in questa relazione si descrive solo quella di proprietà del signor **** * distinta nel NC.E.U. al foglio **** particella **** sub. ****, le altre tre saranno relazionate a parte. L'unità immobiliare *de qua* occupa una superficie di circa mq 120.00 e l'altezza è di circa m 3.20, la struttura dell'immobile è in c. a. con solaio piano, la stessa è composta da tre vani, ingresso, cucina, bagno, corridoio e terrazzo a livello di circa mq 24.00, è completa in tutte le rifiniture ed in uso al nucleo familiare del proprietario.

Inoltre, dal confronto dello stato dei luoghi con la planimetria catastale presentata in data 19.12.1964 si evince una diversa distribuzione interna eseguita con lo spostamento di alcuni tramezzi. Al momento del sopralluogo non vi erano lavori in corso”;

2) la n. 395 adottata in data 19.12.2019:

“VISTA la Relazione Tecnica prot. n. 0082882 dell 11/12/2019, redatta da tecnici di questo Servizio Antiabusivismo Edilizio a seguito di sopralluogo ... si è accertato” la realizzazione delle opere edilizie abusive consistenti in:

“il piano seminterrato ed il sesto e ultimo piano (quest'ultimo costituito da n. 4 unità immobiliari: ad uso residenziale, già oggetto di relazioni tecniche protocolli nn. 0077550, 0077551, 0077555 e 0077556 del 22.11.2019) del fabbricato di Via **** civico **** risultano realizzati abusivamente in difformità della licenza edilizia n. 1316 rilasciata dal Sindaco di Torre del Greco in data 27 febbraio 1962, il piano seminterrato ha una superficie di circa mq 570,00 con altezza di circa m 3,00, la struttura è in c.a. ed è composto da un unico ambiente indiviso. L'intero piano è adibito a garage con accesso diretto dalla Via **** tramite piccola rampa e l'accesso è chiuso con porta in ferro a due battenti, è presente un altro vano porta chiuso con infisso in ferro ad un battente che si collega con il cortile retrostante, sulle

pareti perimetrali del locale sono presenti delle piccole finestre rettangolari complete di infisso. Al centro del locale è posizionato il vano della cabina ascensore che porta ai piani superiori.

Nonostante che il locale risulti unico, l'intero piano seminterrato catastalmente risulta frazionato in box auto con categoria C6 ed è distinto nel N.C.E.U. al figlio **** particella **** coi sub ****”.

VI. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI.1. Con il secondo motivo di gravame la parte lamenta il difetto assoluto di motivazione nonché la violazione dell'art. 1375 cod. civ. e del principio che tutela l'affidamento in buona fede.

VI.1.1. Deduce, in particolare, la parte che l'esercizio della potestà sanzionatoria, allorquando debba adottarsi una misura a distanza di un lungo lasso di tempo dalla data di edificazione delle opere “sine titulo” o in difformità dal titolo assentito, richiede una motivazione “rafforzata” (Cons. Stato Ad. Plen. 8/2017) che dia conto dell'avvenuta valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della “res”, risalente nel tempo, e quello dell'Amministrazione al ripristino dell'assetto del territorio, compromesso della permanenza in loco dell'abuso, con dimostrazione, tra l'altro, della prevalenza dell'insussistente interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.

VI.1.2. L'Amministrazione non avrebbe neppure preso in considerazione la posizione di assoluta buona fede in cui si trovava il ricorrente atteso che:

- a) non sarebbe responsabile di alcun abuso edilizio, giacché le opere per cui è causa sarebbero state realizzate nel 1962, in epoca anteriore a quella del suo acquisto dell'unità immobiliare e, pro quota, del seminterrato avvenuto nel 2019;
- b) la convinzione dell'assoluta legittimità della compravendita sarebbe stata suffragata dalle seguenti circostanze: in primo luogo, l'avvenuto intervento del Notaio (cfr. Cons. Stato VI 3749/2017) nell'atto, ove sarebbe espressamente

richiamato il titolo di provenienza che aveva consentito il passaggio di proprietà alla sua dante causa, contenente, nella specie, la dichiarazione del costruttore nella quale si specificava che il fabbricato, che consta di locale seminterrato e di sei piani fuori terra, era stato realizzato in esecuzione della licenza edilizia n. 1316/1962; in secondo luogo, l'aver ottenuto da **** spa, all'esito di una Perizia Tecnica Estimativa sul valore e sulla commerciabilità dell'immobile, con contratto in data 10 luglio 2019, un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare in questione.

VI.2. La censura è fondata nei termini di seguito esposti.

VI.2.1. Si premette in fatto che, secondo quanto dedotto da parte ricorrente:

- a) con atto per Notar **** in data 10.07.2019, rep. n. 3078, racc. n. 2562, il sig. **** **** ha acquistato dalla Sig.ra **** la piena proprietà di un'unità immobiliare nonché la proprietà del posto auto pertinenziale sito nell'indiviso locale interrato;
- b) all'art. 7 del titolo di acquisto la parte venditrice ha espressamente dichiarato che “i lavori di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'immobile in oggetto sono stati iniziati ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e precisamente in forza di licenza edilizia n. 1316 rilasciata dal Comune di Torre del Greco in data 27 febbraio 1962” (n.d.r. rilasciata in favore del dante causa Sig. ****). Detto titolo edilizio è conosciuto dal ricorrente solo negli estremi citato nel contratto di acquisto e non per quel che riguarda le risultanze di progetto che, infatti sono state oggetto di istanza di accesso ad atti presentata in data 31.01.2020 che l'Ufficio comunale non ha esitato;
- c) in tale titolo ha precisato, altresì, l'alienante che “successivamente, relativamente alla consistenza immobiliare in oggetto, non sono mai stati eseguiti altri interventi edilizi o mutamenti di destinazione d'uso per i quali fosse necessario il rilascio di licenze, concessioni, permessi di costruire anche in sanatoria o autorizzazioni o D.I.A.”;

d) l'intero fabbricato- nella esatta consistenza in cui esso attualmente si trova (ricompresi il sesto piano ed il piano interrato) è stato edificato dal Sig. ****, costruttore del fabbricato; i suoi aventi causa – tantomeno il ricorrente che ha acquistato solamente nell'anno 2019 – non hanno realizzato alcun ulteriore intervento edilizio necessitante preventivo assenso amministrativo; pertanto, i lavori contestati sembrano essere risalenti all'originaria costruzione del fabbricato (anno 1962 - atteso anche che il tutto risulta accatastato sin dal 19/12/1964).

VI.2.2. Invero, secondo asserzione di parte ricorrente, non smentita sul punto, le asserite difformità dal titolo edilizio riguardano un fabbricato in cemento armato che presenta una struttura portante unitaria il cui reticolato strutturale costituisce un corpo unico omogeneo (come, peraltro, verificabile dalla documentazione fotografica in atti, all. 5 al ricorso).

VI.2.3. Ciò posto, è ravvisabile una posizione di assoluta buona fede della parte ricorrente considerato:

1. il lungo lasso di tempo (quasi sessant'anni) intercorso tra il momento dell'avvenuta realizzazione delle opere che si assumono abusive e quelle dell'avvenuta adozione delle misure sanzionatorie per cui è causa;
2. la presenza di un titolo abilitativo edilizio (la licenza edilizia 1316/1962 mai annullata e/o revocata) che ha generato nel privato l'affidamento in ordine alla legittimità del proprio acquisto;
3. l'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione Comunale di Torre del Greco che, nell'arco di un sessantennio circa, non solo non ha mai contestato la legittimità della licenza edilizia ma ha, altresì, beneficiato di tasse e tributi locali (TARSU, TARI, TARES, IMU) ed ha rilasciato, a richiesta del Condominio (documentazione in atti), titoli abilitativi (DIA, CILA) che hanno consentito la ristrutturazione del fabbricato. Ed invero, in data 25.02.2002 l'Amministratore del Condominio di Via ****, n. **** ha depositato al Comune comunicazione di Inizio

Attività avente ad oggetto la ristrutturazione dell'intero fabbricato. Peraltro, con Ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Torre del Greco, prot. n. 1871 del 29.12.2014, adottata sulla base della Relazione Tecnica prodotta, si è ordinato, inoltre, al Condominio di eseguire ad horas lavori di consolidamento del fabbricato, colpito da dissesti statici.

VI.2.4. Ciò posto, l'edificio di cui alla licenza, composto di sei piani fuori terra, il piano rialzato e il piano interrato attualmente destinato a ricovero auto, non può essere qualificato come totalmente abusivo in quanto costituisce difformità rispetto al titolo edilizio del 1962.

Da tale titolo si desumerebbe, quanto al seminterrato, l'indicazione del rialzo – rispetto alla quota stradale- del primo livello: l'impalcato del calpestio del primo livello del fabbricato doveva, quindi, risultare già sopraelevato rispetto al piano di campagna di circa 1,50. Le asserite difformità sono state certamente eseguite in fase di realizzazione dello stabile (anno 1964 circa) come anche si evince dalla datazione riportata sulla planimetria catastale d'impianto. Bisognerebbe, allora, preliminarmente individuare le preesistenti quote altimetriche del lotto edificato da confrontare poi con un preciso rilievo planimetrico e topografico dello stato realizzato per definire esattamente l'entità delle difformità contestate.

Con riferimento al fabbricato, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica di parte, allo stato il fabbricato si compone di sei piani oltre il rialzato e di un locale parzialmente interrato ove sono anche allocati i posti auto.

Quanto all'ultimo piano (sesto, oltre il piano rialzato), il Collegio osserva che, nella stessa ordinanza di demolizione n. 381/2019, non solo si attesta che la struttura dell'immobile è in c.a. - tanto da fare presumere, come detto, una originaria unitarietà costruttiva -, ma si specifica anche, in modo contraddittorio, che “dal confronto dello stato dei luoghi con la planimetria catastale presentata in data

19.12.1964 si evince meramente una diversa distribuzione interna eseguita con lo spostamento di alcuni tramezzi”.

D’altro canto, nel titolo di proprietà menzionato viene riportata la dichiarazione del costruttore “nella quale si specificava che il fabbricato, che consta di locale seminterrato e di sei piani fuori terra, è stato realizzato in esecuzione della licenza n. 1316/1962”.

VI.2.5. Orbene, tanto premesso, le ordinanze gravate difettano di una adeguata istruttoria non essendo stata fornita dal Comune alcuna documentata indicazione idonea a comprovare la specifica abusività, consistenza e datazione delle singole porzioni di immobile oggetto dell’ordinanza impugnata, trattandosi, come detto, di un progetto originariamente assentito con il rilascio di una licenza edilizia.

Secondo consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, pienamente applicabile al caso de quo, “ai fini della corretta motivazione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo è necessaria la descrizione degli abusi edilizi e, laddove sia ravvisata la difformità di essi da un titolo abilitativo, l’indicazione di quello in cui consiste tale difformità, atteso che, in caso contrario, né la parte, né il giudice è posto in condizione di percepire le ragioni in fatto e in diritto del provvedimento” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/03/2020, n. 3146).

Ed invero, nel caso di presenza di opere soggette eventualmente a s.c.i.a., “è illegittimo il provvedimento di demolizione che risulti privo di un adeguato corredo motivazionale in ordine alla ritenuta corrispondenza della fattispecie concreta a quella astrattamente definita dal legislatore come idonea a pregiudicare l’interesse pubblico sotteso al potere amministrativo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, e pertanto tale da giustificare l’irrogazione della più grave sanzione demolitoria” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14/01/2020, n. 166).

In altri termini, “Di tale nucleo essenziale della motivazione del provvedimento non possono non fare parte la descrizione dell’abuso e la precisa indicazione delle

opere da demolire, vieppiù in circostanze, come nella specie, ove un intervento demolitorio, non ben definito nella sua consistenza e da realizzare in un seminterrato, potrebbe facilmente incidere anche su parti del fabbricato di proprietà altrui” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 19/03/2019, n. 171).

Peraltro, autorevole giurisprudenza ha affermato anche che “In osservanza del principio di stretta legalità, l'Amministrazione, anziché provvedere “in via diretta”, a distanza di oltre dieci anni (*nel caso di specie, quasi sessanta*), con ordinanza di demolizione (del 2016) a ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi — sulla base delle difformità urbanistico-edilizie dell'intervento e dell'assenza della prescritta autorizzazione paesistica — senza motivazione ulteriore alcuna rispetto a quanto indicato nell'ingiunzione, ... avrebbe dovuto far precedere l'emissione dell'ingiunzione a demolire, sussistendone i presupposti, da un provvedimento esplicito e autonomo di esercizio dell'autotutela, corredato delle garanzie, anche motivazionali, previste dall'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (Cons. di St., sez. VI, 14/11/2018, n. 6422).

VI.2.6. Ciò posto, questa sezione ha già avuto modo di precisare, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsi dal proprio precedente conforme, che “è meritevole di tutela l'affidamento del privato, il quale abbia correttamente e in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione e venga indotto da un provvedimento (o comportamento) della stessa Amministrazione a ritenere legittimo il suo operato. Pertanto, fondatamente i ricorrenti deducono che il Comune, per superare le smagliature della contraddittoria azione amministrativa posta in essere, avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione su quello che era il concreto e attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l'interesse oppositivo del privato a conservare l'integrità dell'assetto edilizio minacciato ed è palese l'illegittimità dell'ordine di demolizione esteso a tutto il fabbricato e dei successivi atti impugnati, adottati a distanza di 50

anni dalla realizzazione dell'edificio, senza che sia specificato l'interesse pubblico da tutelare” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10/08/2020, n. 3552) .

Ed invero, secondo orientamento condiviso, “se è vero che l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, deve in ogni caso ritenersi “fatta salva” l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (Cons. di St., sez. VI, 08/04/2016, n. 1393; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 09/03/2016, n. 289).

Ora, “qualora poi le difformità rilevate siano di limitata entità e sia trascorso un notevole lasso di tempo dal supposto abuso, è illegittimo un ordine di demolizione di un edificio laddove non fornisca alcuna adeguata motivazione sull'esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 06/12/2016, n. 2307).

VI.3. Risulta, allora, fondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale la parte deduce la violazione dell’art. 7 della l. 07.08.90 n. 241 e del giusto procedimento di legge.

VI.3.1 Sostiene all’uopo parte ricorrente che l’Ordinanza di demolizione per cui è causa doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 10 bis, L. 07.08.90 n. 241. Pur allorquando debbano adottarsi

provvedimenti di tipo vincolato, quali sono le misure repressive di illeciti edilizi, l'Amministrazione dovrebbe, comunque, provvedere, previamente, alla predetta comunicazione allorché la partecipazione del privato agli accertamenti di fatto che precedono questi atti sia necessaria e proficua, potendo il destinatario dell'azione amministrativa far rilevare elementi e circostanze tali da indurre l'Amministrazione a recedere dall'adottare misure repressive.

VI.3.2. La censura, in considerazione della peculiarità del caso all'esame, è fondata.

VI.3.3. Ed invero, secondo quanto condivisibilmente sostenuto, "in materia di procedimenti amministrativi, qualora i presupposti di fatto da accertare siano suscettibili di vario apprezzamento e non siano verificabili in modo immediato ed inequivoco, si deve ritenere trovi applicazione l'art. 7 L. n. 241/1990 ed opera l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento; ne consegue che la norma di cui all'art. 21 octies, con la quale la L. n. 15/2005 ha inteso contrastare gli effetti invalidanti dei vizi di forma e di procedimento, si deve considerare come limitata ai casi in cui sia assolutamente chiaro e manifesto che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e che l'apporto partecipativo del privato sarebbe stato del tutto improduttivo" (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 2256 del 11.05.2007).

VI.3.4. Orbene, se l'Amministrazione avesse preventivamente comunicato l'avvio del procedimento teso all'adozione del provvedimento impugnato, parte ricorrente avrebbe potuto rappresentare quanto dedotto (posizione di terzo acquirente in buona fede, insussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, decorso di un notevole lasso di tempo, circa sessanta anni, tale da rendere necessaria una accurata istruttoria circa le riscontrate difformità). L'Amministrazione, in altri termini, avrebbe potuto concretamente porre in essere un provvedimento diverso da quello concretamente adottato, proprio in ragione dell'apporto partecipativo della parte ricorrente.

VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è meritevole di accoglimento.

VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione comunale resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2020 e 21 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo